

COMUNE DI VIBO VALENTIA



Il Comune di Vibo Valentia, in attuazione alle direttive emanate dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, che ha sollecitato, con la Legge Regionale n. 17 del 21 dicembre 2005 e s.m.i., prima, e con l'adozione dei PIR (Piani di Indirizzo Regionale) approvati con delibera di Consiglio Regionale n. 147 del 12 giugno 2007 poi, la redazione dei Piani Comunali Spiaggia, adotta le presenti norme di indirizzo per la fruizione e la utilizzazione dei tratti di costa libera ricadenti nel territorio comunale di Vibo Valentia e destinati ad pubblico uso.

Le norme scaturiscono dall'esigenza di salvaguardare e tutelare il bene demaniale marittimo con quello, fortemente sentito dalla collettività territorialmente rappresentata, di fruire del bene medesimo, secondo modalità e comportamenti mirati alla valorizzazione dello stesso.

La redazione del presente Piano Comunale di Spiaggia (di seguito denominato PCS) si prefigge, attraverso un piano particolareggiato, di utilizzare le aree del demanio marittimo del Comune di Vibo Valentia , nel rispetto del PIR; individua le zone omogenee di intervento, e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché i relativi standards sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione, ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari.

Il piano segue le direttive della Legge regionale del 21 dicembre 2005 n. 17, del Codice della Navigazione (di seguito denominato anche Cod. Nav.), r.d. 30 marzo 1942, n.327 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione denominato anche Reg. Cod. Nav., il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.

Le presenti norme sono costituite da n. 18 articoli ed adeguate, oltre che alle succitate prescrizioni ed al preesistente Piano Spiaggia, anche agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale in ordine all'utilizzo ad esclusivo uso pubblico, con accesso libero e gratuito, dei tratti di spiaggia libera.

Nella redazione del PCS si è ripreso, integrato e sostituito il preesistente Piano Comunale Spiaggia approvato con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio) n° 5 del 22.02.2005, provvedendo, altresì, a tenere in debito conto che è in itinere la realizzazione della variante al Piano Regolatore Portuale (PRP), che è in fase di definizione il nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC).

Si è altresì riportato:

- L'aggiornamento cartografico della viabilità Comunale realizzata su area demaniale;
- L'aggiornamento con la sistemazione di parte del litorale demaniale di Bivona alla luce della recente realizzazione degli interventi di recupero e risanamento ambientale, con la realizzazione di piazze, parcheggi e verde attrezzato, predisposta da questa Amministrazione.

COMUNE DI VIBO VALENTIA



L'utilizzazione dell'intera fascia costiera, con l'esclusione dei servizi offerti, sarà fruibile a titolo gratuito nell'ambito del territorio comunale. Per fascia costiera è da intendersi l'area demaniale costituita da arenili e scogliere.

Il Comune o i privati che ne faranno richiesta, potranno gestire direttamente le aree del demanio marittimo preventivamente concesse, conformemente a quanto previsto nel presente Piano Comunale Spiaggia, di seguito denominato PCS.

Nei tratti di costa e/o di mare elencati nel Decreto Regionale, adottato annualmente e nei tratti indicati in apposita ordinanza, la balneazione verrà vietata mediante l'apposizione di idonea segnaletica.

Gli arenili, gestiti da terzi, dovranno essere puliti per tutta la stagione balneare, e comunque dall'1^o maggio al 30 settembre di ogni anno, a cura del concessionario, che avrà l'onere di conferire i rifiuti prodotti negli appositi cassonetti comunali di R.S.U., così come gli spazi utilizzati e quelli limitrofi, per una lunghezza pari al fronte demaniale marittimo in concessione, da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale, non oggetto di altre concessioni.

Il Comune, nel periodo estivo, garantirà il posizionamento di un numero congruo di cestini (nelle aree libere) e cassonetti sugli arenili e/o aree adiacenti e comunque in tutte quelle zone della costa frequentemente fruite dai bagnanti.

L'assistenza sanitaria sarà garantita dall'A.S.L. n. 8, territorialmente competente, mediante strutture di guardia medica e/o ambulanze di soccorso.

La vigilanza a mare per il soccorso dei bagnanti e dei natanti sarà garantita dalla Capitaneria di Porto Vibo Valentia Marina, competente per territorio.

Ogni stabilimento balneare dovrà essere attrezzato nel rispetto degli standards previsti dalla norma vigente.

Il Comune, previa sottoscrizione di apposita convenzione, potrà, in caso di straordinaria necessità, prevedere servizi ausiliari di vigilanza direttamente o con affidamento a terzi in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dei mezzi necessari ad espletare tali servizi.

Con il presente Piano, che disciplina le aree demaniali previste nell'attuale P.R.G. e destinate a " Zone balneari e demaniali —BD"; è stato individuato lo "stato di fatto" del litorale di appartenenza, specificando a tale scopo: le aree demaniali, il fronte demaniale accessibile, e le aree già oggetto di concessioni demaniali valide alla data di redazione del piano.

Al fine di comprendere l'attività svolta e le metodologie applicate, si premette che in relazione al raffronto cartografico e fotometrico operato tra i vari supporti a disposizione (catastale, cartografia, ortofoto), il fronte demaniale non risulta coincidere puntualmente con il limite delle particelle catastali demaniali, in quanto risultano evidenti arretramenti, a volte anche considerevoli (il fenomeno si presenta più diffuso sul litorale di Bivona, rispetto al litorale di Vibo Marina ove è comunque presente) e pertanto si è ritenuto di individuare un limite più aderente alla realtà, in alcuni casi rettificando e regolarizzando i tratti identificanti rientranze o sporgenze del litorale.

Le aree del demanio marittimo di propria competenza territoriale, sono state suddivise in ZONE cioè un insieme di ambiti costieri demaniali marittimi, all'interno del confine comunale, omogenei per medesime caratteristiche ambientali, morfologiche ed infrastrutturali. All'interno di tali zone, le spiagge pubbliche occuperanno una quota non inferiore al 30% dell'intero litorale di pertinenza da destinare alla fruizione pubblica, fatte salve le concessioni già rilasciate (art. 5, L. R. 29. 11. 2005, n. 15)

Le ZONE individuate sono sette:

- ZONA A: dal confine comunale lato Pizzo, fino al lido Proserpina;
- ZONA B: area interna al porto S. Venere
- ZONA C: dal molo verde (banchina Bendasi), al fosso Schipani (all'interno dell'area portuale, ossia di quell'area ricompresa negli elenchi di cui al D.P.C.M. del 21. 12. 95, e pertanto, esclusa dalla delega prevista dall'art. 59 del D.P.R. n. 616 del 24. 7. 779;
- ZONA D : dal fosso Schipani, al fosso Bravo;
- ZONA E : dal fosso Bravo, al Fosso S. Anna (località Bivona);
- ZONA F : dal fosso S. Anna, al Fosso Portosalvo;
- ZONA G : dal fosso Portosalvo alla fiumara Trainiti;

Il PCS, strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo, ha l'obiettivo di sviluppare, qualificare e rendere competitiva l'attività economica dei servizi balneari; viene redatto per consentire una

COMUNE DI VIBO VALENTIA

ordinata ed omogenea articolazione degli stabilimenti balneari e del sistema degli accessi al mare, lungo tutta la spiaggia Comunale.

Non sono ammissibili nuove concessioni che comportino usi esclusivamente privanti del demanio marittimo, e cioè non riconducibili ad attività di interesse o di uso pubblico, ad attività fruibili dal pubblico o ad attività produttive.

A tal fine, le aree già interessate da concessioni demaniali dovranno essere conformate alle previsioni del presente piano, allo scadere del termine e, comunque, entro e non oltre cinque stagioni dall'entrata in vigore delle presenti norme. In tali aree le istanze di Permesso a Costruire Comunale dovranno essere corredate da un programma di adeguamento che non potrà essere di durata superiore a cinque stagioni, come sopra. Quelle di nuovo impianto che saranno collocate nelle aree libere dovranno attenersi alle prescrizioni per come riportate nel Piano.

Sulla fascia dell'arenile libero, parallela al mare, è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo che compromettano il libero transito verso il mare; sono fatti salvi i mezzi di soccorso. N B sole per i erre,

per tutto l'arenile libero???

Compatibilmente con l'orografia dei luoghi e con le CDM esistenti, il PCS prevede un percorso di accesso al mare almeno ogni 200 metri lineari di fronte mare. Per particolari esigenze derivanti dall'orografia dei luoghi, i percorsi di accesso al mare, eventualmente ricadenti tra concessioni esistenti, sono accorpati prioritariamente, se possibile, nelle aree non in concessione oggetto di pianificazione.

Eventuali deroghe possono intervenire su proposta del Comune di Vibo Valentia che, a tal fine, fornisce la documentazione corredata da relazione tecnica, fotografica e relativa cartografia in scala adeguata, idonea e necessaria a provare le particolari condizioni dell'area costiera le quali impediscano di rispettare gli indirizzi descritti.

Nella fascia del soggiorno all'ombra, la distanza fra i punti d'ombra, da centro a centro, è variabile ed è rapportata allo stato del luogo su cui insiste lo stabilimento, secondo i requisiti obbligatori previsti PIR nella tabella A.

Per la realizzazione delle nuove strutture e per l'adeguamento di quelle esistenti si dovranno rispettare le seguenti Norme nazionali e regionali : ***D.P.R. 24-07-1977 n .616 relativo alle funzioni amministrative delegate alle Regioni.

***D.P.C.M. del 21-12-95.

***L. 25-08-1991, n° 284 e il Decreto del Ministero del turismo e dello Spettacolo in data 16-10-1991 relativi alla liberazione dei prezzi del settore turistico;

COMUNE DI VIBO VALENTIA



Comune

***L. 04-12-1993, n° 494, conversione in legge, con modifiche, del D.L. 0510-1993, n°400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;

*** direttive emanate dal ministero dei Trasporti e della Navigazione per l'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione; ***

articoli 17,30,47,68,81 del codice della Navigazione ed articoli 23,27,28,59, e 524 del relativo regolamento di esecuzione;

*** Norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche [L. 118 del 30-03-71; DPR 384/78; L. 13 del 09-01-89; DM (LL.PP.) n. 286/89] ;

*** Assistenza all'integrità sociale e ai diritti delle persone disabili L. 104 del 05-02-92.

*** Testo Unico [D.Lgs n. 490/99].

***Norme di tipo idrogeologico, disciplina dettata dalla relazione geologica al - GR, ed agli interventi regionali in materia di tutela dell'erosione marina; *** Norme derivate dalla L. 122/89 Tognoli, sulla dotazione dei parcheggi.

*** Norme connesse alla sicurezza dei luoghi di lavoro ed alle caratteristiche degli impianti (L. 626/96).

*** Legge Regionale n. 19/2002.

*** Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 e s.m.i.

*** Linee guida del PIR atto, adottato ai sensi dell'articolo 6, legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 - delibera Consiglio Regionale n. 147 del 12.6. 2007.

E -

Il Piano Comunale di Spiaggia (PCS) si attua per singoli interventi, suddivisi secondo le seguenti caratteristiche:

- a) interventi su strutture già esistenti;
- b) interventi su strutture di nuova realizzazione.

Gli interventi di tipo a) dovranno prevedere il completamento delle strutture esistenti secondo gli standards minimi dell'area balneare e potranno integrare le funzioni esistenti anche mediante un'agglomerazione progressiva di funzioni ed un loro adeguamento agli standards del piano, mediante un apposito programma che si dovrà concludere entro due anni tenuto conto che alle strutture esistenti sono già stati concessi tre anni di tempo per l'adeguamento. Il piano prevede, a tal fine, la possibilità di ampliamento dell'area interessata.

Gli interventi di tipo b) dovranno essere realizzati, come da progetto tipo allegato, in una unica soluzione, in modo da consentire una completa efficienza del servizio sin dalla prima attivazione.

La spiaggia non interessata dagli interventi di cui sopra è a tutti gli effetti "Spiaggia Libera" , ossia spiaggia destinata alla libera balneazione, sulla quale non è consentita altra destinazione, né la realizzazione di opere di qualsiasi tipo.

COMUNE DI VISO VALENTIA



Comune di Viso Valentia

La durata del Piano è di dieci anni.

Si prevede inoltre l'obbligo del concessionario della rimozione allo scadere della concessione, con la rimozione stagionale di quelle opere provvisorie allo scopo di salvaguardarle dalle azioni erosive e delle mareggiate proprie della stagione invernale.

Il Piano Comunale di Spiaggia (PCS) disciplina l'arenile, dove vengono previste attività compatibili con quelle richiamate negli art. 9,27,28 delle N.A.M.S. del PAI (comma modificato giusta nota dell'ABR prot. n°047/ABR del 19/91/2004).

Si riportano di seguito gli artt. 9, 27 e 28

Art. 9 (aree pericolose)

1) *Nell'attuale stesura del PAI sono definite aree pericolose quelle porzioni del territorio, corrispondenti ad un congruo intorno dei centri abitati e delle infrastrutture, in cui i dati disponibili indicano condizioni di pericolo, la cui effettiva sussistenza e gravità potrà essere quantificata a seguito di studi, rilievi e indagini di dettaglio.*

Sono individuate:

- a) *aree con pericolo di frana, tracciate in via transitoria sulla base dell'inventario delle frane rilevate così come definiti nelle specifiche tecniche del P.A.I. e localizzate nelle corrispondenti tavole grafiche di cui all'allegato 15.2 e 15.3;*
- b) *aree di attenzione per pericolo di inondazione che interessano tutti i tratti dei corsi d'acqua di cui all'articolo 3, comma 4, per i quali non sono stati ancora definiti i livelli di rischio;*
- c) *aree con pericolo di erosione costiera che interessano i tratti di spiaggia retrostanti la linea di riva per una fascia di m 50.*

Art. 27 (*Disciplina delle aree a rischio di erosione costiera*)

2. *Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:*

- a) *interventi di demolizione senza ricostruzione;*
- b) *interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'art. 31, lettera a), b), e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie e di volumi;*
- c) *interventi di adeguamento del patrimonio edilizio per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di riparazioni di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento e adeguamento sismico;*
- c) *nel caso in cui l'area a rischio pur ricadendo nella fascia di 50 metri dalla linea di riva, trovasi in zona retrostante un tratto di costa individuato nel P.A.I. come in equilibrio od in ripascimento, sono consentiti, ferme restando le vigenti disposizioni in materia, gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti all'art. 31, lettera d) della legge n 475 del 5 agosto 1978;*



- d) *interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;*
 - e) *interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie di volume;*
 - f) *ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano condizioni di innesco o di accelerazione del processo di erosione;*
 - g) *interventi volti ai recuperi ambientali in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;*
 - h) *occupazioni temporanee realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di mareggiata;*
 - i) *interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle opere infrastrutturali e alle opere pubbliche o di interesse pubblico.*
3. *i progetti relativi agli interventi di cui al comma 2 lettere c-bis, d), e), f) e g) dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità geomorfologia, il quale dimostri che l'intervento in esame è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare i processi di erosione ivi registrati e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di rischio, che dovrà ottenere l'approvazione dei competenti servizi regionali, previo parere dell'A.B.R., che deve esprimersi entro sessanta giorni.*
4. *Sugli edifici e sulle infrastrutture di competenza comunale già compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.*
5. *Non consentite le operazioni che comportano eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri.*

Art. 28 (Disciplina delle aree con pericolo di erosione costiera)

In tali aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

- a) *Tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio di erosione costiera;*
- b) *Gli interventi di cui la lettera d) dell'art. 31 della L. 457/1978 senza aumento di superficie e volume, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo ai processi di rinascimento;*
- c) *Gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienico-sanitario;*
- d) *Depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione. Nelle aree predette:*

- a) *la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla base di opportuni rilievi e indagini estese su tutta l'unità fisiografica, di valutazioni della stabilità globale della linea di riva e delle opere*

COMUNE DI VIBO VALENTIA



Piano Costruzione B. 1994

nelle condizioni "ante", "post" e in corso d'opera effettuate da un professionista abilitato;

b) non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri.

Il Piano Spiaggia prevede una serie di accessi pedonali e carrabili all'arenile ed agli stabilimenti. Ulteriori accessi di tipo pedonale o ciclabile potranno essere previsti nei progetti esecutivi presentati per la richiesta di Permesso a Costruire Comunale delle singole attrezzature balneari.

Per consentire il pubblico utilizzo degli arenili destinati alla balneazione ove necessario, nell'attuazione del presente PCS si potranno far gravare, caso per caso, servitù prediali sui terreni di proprietà privata retrostanti il demanio, a norma degli articoli in materia del Codice Civile, fatti salvi i suoli su cui sono esplicate le attività previste dall'art. 6 della legge 217 del 17 maggio 1983.

L'accesso alla battigia deve essere garantito mediante piste della larghezza media di metri due, agibili anche per i diversamente abili e/o portatori di handicap, messe in opera e mantenute nella misura di almeno una ogni lido balneare, che sarà altresì fornito dei percorsi pedonali orizzontali e verticali secondo le prescrizioni di cui all'art. 7 dei PIR.

Le strutture nuove da collocare nelle aree individuate dal Piano dovranno essere realizzate come da progetto tipo allegato, con materiali consentiti dalle norme tecniche per le costruzioni, purché naturali ed eco-compatibili, con installazioni di facile rimozione; per quanto riguarda gli adeguamenti delle strutture esistenti, le stesse dovranno essere realizzate in aderenza al parere reso dal Consiglio Superiore dei LL. PP., in data 24/10/1990, nel rispetto delle distanze e delle tipologie previste dalle presenti norme e nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale.

I manufatti architettonici saranno realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengano conto della morfologia del luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti turistico-balneari della costa, facendo ricorso, prioritariamente:

- a) opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;
- b) soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico, mediante l'utilizzo di energie alternative (ad esempio, pannelli solari);
- c) sistemi di biofitodepurazione, in sostituzione di impianti tradizionali, nel caso sia impossibile un collegamento con l'impianto fognario esistente;
- d) materiali ecocompatibili quali la pietra, l'argilla, il legno, il sughero.



1972

Nelle zone che conservano ancora caratteri naturali di pregio si possono utilizzare elementi vegetali che mantengano l'equilibrio dell'ambiente e modalità di piantagione che riproducano il più possibile la disposizione naturale. In particolare, nel rispetto dell'equilibrio ecologico, le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando, preferibilmente, le tecniche di xerogiardiniera, ovvero l'individuazione e l'uso preferenziale delle "xerofite", piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta, molto ampia, è in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.

Sono ammessi altresì i materiali artificiali conformi alle norme edilizie tanto per le opere di tamponamento che per le opere strutturali: le pannellature di tamponamento devono essere coibentate.

Il trattamento superficiale deve essere effettuato con materiali naturali o con modalità che ne rendano simile la finitura.

Sono consigliati i materiali derivanti dalle resine termoplastiche o resine rinforzate con fibre di vetro per la realizzazione delle parti interne dei servizi igienici delle attrezzature balneari; per i manti di copertura dovranno essere previste tegole tradizionali del tipo "coppo".

Per tutti gli impianti e manufatti sono ammesse le installazioni, anche del tipo monoblocco purché sia possibile un'agevole movimentazione anche con l'uso di gru o di idonei mezzi di intervento.

Sono vietate le opere edilizie tradizionali perché in contrasto con il criterio di amovibilità delle stesse, anche in presenza di atto d'obbligo del concessionario per la rimozione allo scadere della concessione stessa.

I manufatti saranno collegati al suolo mediante incastri e/o piastre imbullonate su strutture di fondazione rimovibili o su solette o piattaforme di cemento prefabbricato, non gettate in opera (come previsto dal parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 24/10/90).

La sovrastruttura deve essere ad elementi componibili, prefabbricati, ed il loro assemblaggio dovrà essere realizzato ad incastro, con viti e/o bulloni.

I manufatti visibili dal mare saranno realizzati in legno; potranno essere ammessi manufatti realizzati con materiali diversi quali il PVC, alluminio ecc. a condizione che vengano rivestiti in legno.

Le opere si devono poter smontare senza dover demolire o rompere o dissaldare con semplici operazioni di sollevamento o di ribaltamento effettuabili da manodopera non specializzata e con mezzi meccanici d'uso corrente. Le parti componenti così recuperate devono essere facilmente trasportabili, con mezzi comuni.

I manufatti si dovranno poter eliminare dal sito di ubicazione con semplici operazioni di sollevamento con i tradizionali mezzi meccanici di uso corrente.

COMUNE DI VIBO VALENTIA



Se i lidi non saranno realizzati come da progetto tipo allegato, gli standards minimi da prevedere nei progetti di adeguamento delle strutture esistenti dovranno avere le seguenti dotazioni:

- a) Dimensionati sullo standard di 15 mq. per persona. La densità ammissibile massima è di 600 persone per ha;
- b) Parcheggi conseguenti al dimensionamento comunque non inferiori al rapporto di 1 ogni 5 persone;
- c) Strutture destinate a cabine spogliatoio in misura di n. 1 ogni 20 persone, con un minimo di 10 cabine;
- d) Strutture destinate a servizi igienici, con separazione maschi-femmine, dimensionate secondo il seguente parametro, almeno un blocco composto da:
 - n. 1 doccia + 1 lavabo + 1 wc per gli uomini;
 - n. 1 doccia + 1 lavabo + 1 wc per le donne;
 - n. 1 lavabo + 1 wc per disabile;
- e) Una struttura di servizio destinata a deposito;
- f) Locale destinato al pronto soccorso;
- g) Area coperta con tettoie max mq 400 ogni 10 cabine;
- h) Piantumazione di vegetazione in forma fissa o in contenitori amovibili, pari a n°1 pianta h. mt. 2, 50, per ogni cabina.

I locali destinati a servizi di ristoro, realizzati con materiali di cui al precedente art. 11, saranno dimensionati secondo le funzioni previste dal concessionario con un minimo assoluto di ml. 2.00 x 4.00 x h 2.70 misurata alla gronda e con H max di 4.50 a meno di eventuali torrini privi di chiusure perimetrali da valutarsi caso per caso.

Dovranno essere collocati in modo da consentire un'agevole accesso sia dall'interno del complesso sia dall'esterno e rispettare le norme sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro (L. 626/94). Le cabine spogliatoio a servizio degli stabilimenti balneari potranno essere realizzate con materiali conformi a quanto previsto dall'art. 11 delle presenti norme e dovranno avere dimensioni minime di ml. 2.20 x 1.40 x h 2.30 misurata alla gronda.

Per ogni cabina spogliatoio dovrà essere garantita una adeguata coibentazione ed una corretta aerazione : sup. aerata 1/3 della sup. del pavimento. Le aperture previste all'esterno, con idonea maniglia

COMUNE DI VIBO VALENTIA



Municipality of Vibo Valentia

antinfortunistica. La loro distribuzione deve essere tale da rendere il più possibile liberi e fruibili gli spazi.

I servizi igienici dovranno avere la dotazione minima di cui all'art. 12.

In caso di difficoltà ad allacciarsi alla pubblica fognatura dovranno essere del tipo a smaltimento chimico o mediante fosse biologiche a tenuta stagna da svuotare periodicamente, comunque ritenuto idoneo dall'autorità sanitaria; ogni struttura deve prevedere almeno un servizio per i portatori di handicap.

Il locale destinato a pronto soccorso avrà le dimensioni minime nette interne di m. 3.00 x 3.00 h 2.70 misurata alla gronda.

Sarà realizzato con i materiali previsti all'art. 11 e sarà collocato in modo da consentire un servizio diretto dai servizi igienici.

Sarà dotato di opportuna coibentazione e di aperture atte a garantire un adeguato ricambio d'aria, comunque non inferiore ad 1/3 della superficie del pavimento.

L'apertura di dimensione minima di m. 1.20 x 2.40 sarà orientata verso l'esterno e provvista di maniglia antinfortunistica.

Il locale sarà dotato di servizio igienico ad uso esclusivo di tale locale.

I parcheggi legati all'attività e indicati negli standards dovranno essere reperiti nell'area in concessione o, comunque, in area strettamente contigua all'attività.

I tetti di copertura da realizzarsi a quattro falde, dovranno avere un'altezza al colmo max di m. 1.50, e partire dalla quota 0.00 dall'imposta del solaio. Il manto di copertura sarà realizzato con tegole del tipo "coppo".

L'area comune sarà articolata ed organizzata, eventualmente pavimentata con sistema amovibile, con superficie coperta max del 30%, rispetto all'intera area d'intervento: la parte coperta dovrà essere libera su tutti i lati e priva di qualsivoglia chiusura perimetrale.

E', pertanto, ammessa la realizzazione di semplici tettoie a servizio delle attività principale.

Saranno realizzate sempre con materiali di cui all'art. 11 e nel rispetto della distanza minima dal confine del lotto di ml. 2.00.

L'altezza delle stesse non può superare ml. 4.50.



Le recinzioni saranno limitate alla sola area di proprietà o in concessione con esclusione delle aree destinate a parcheggio, anche se queste sono incluse nell'area in proprietà o in concessione.

Le recinzioni non potranno superare l'altezza di ml. 1.50 con sistema a giorno che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare e dovranno lasciare libera la fascia della battigia di ml. 5.00 destinata al libero transito.

Le ante dei cancelli, porte di accesso dovranno aprirsi verso l'esterno ed essere dotate di fermo in posizione d'apertura.

Nelle aree pavimentate pedonali sono consentite opere fisse o mobili che garantiscano la permeabilità del suolo pari al 60%.

Nelle aree pavimentate carrabili deve essere garantita una permeabilità del suolo pari all'80%; i materiali da utilizzare saranno conformi a quelli previsti dall'art. 11 del presente regolamento con l'inclusione delle pietre artificiali, dei prodotti a base cementizia, questi ultimi in dimensione non superiori a cm. 50 x 50. Sono esclusi i lastroni di cemento realizzati in opera.

I colori dei manufatti dovranno essere concordati con il settore 8 - Pianificazione Territoriale – Urbanistica che dovrà dare il suo assenso. Comunque dovranno essere dettagliatamente descritti nella relazione di accompagnamento al progetto.

La tinteggiatura dovrà essere effettuata con colori tenui di facile inserimento negli ambienti marini, da scegliere in fase di approvazione del progetto delle singole strutture progettate.

E' possibile realizzare, all'interno delle aree in concessione, attività ludiche di vario genere, compreso eventuali piscine, purché realizzate con modalità e materiali conformi alle presenti norme.

La struttura di servizio destinata a deposito, la cui collocazione potrà essere individuata nelle zone limitrofe all'area interessata, dovrà essere idonea a contenere tutti i materiali precari durante l'inverno e dovranno avere strutture solide e dimensioni sufficienti per l'uso previsto.

La messa in dimora di piante e/o siepi dovrà avvenire in contenitori amovibili



Art. 10 - Concessione demaniale

I parcheggi previsti in aree pubbliche in concessione potranno anche essere soggetti a convenzioni di gestione con terzo o con i concessionari delle strutture balneari che ne facciano richiesta a discrezione dell'Amministrazione e previo pareri di altri Enti, se necessari (Capitaneria di porto, Comando Vigili del Fuoco etc.)

E' prevista, la regolamentazione degli esistenti impianti di acquicoltura marina per l'allevamento, in speciali gabbie, di tonni rossi, spigole e orate. Le gabbie dovranno essere posizionate ad almeno 1,5 miglia dalla spiaggia e la Concessione Demaniale del relativo specchio d'acqua.

La zona interessata è ubicata nei pressi di Trainiti, per come meglio evidenziato negli elaborati grafici.

100. 12

100. 12

- 1-Mod. D1, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte (rinvenibile presso il sito internet www.infrastrutturetrasporti.it), comprensivo di stralcio cartografico S.I.D. (reperibile presso la Regione la Regione Calabria o la Capitaneria di Porto), su cui rappresentare l'area in concessione, come individuata tramite i punti di localizzazione specificati dai metodi di rilievo indicati dal d.m. Infrastrutture e Trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 88 del 16/04/04), secondo la Guida rinvenibile presso il suddetto sito internet.
- 2- Relazione tecnico-illustrativa, asseverata da un tecnico abilitato, dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima in n. 7 copie, con individuazione, descrizione e quantità delle superfici, nonché specificazione delle attività che s'intendono esercitare, ed indicazione dei vincoli di ogni tipo eventualmente esistenti.
- 3- Elaborati grafici in n. 7 copie asseverate da un tecnico abilitato, su supporto cartaceo ed informatico, contenenti, il tutto quotato in ogni sua parte:
 - a) stralcio catastale in scala 1:1000;
 - b) stralcio planimetrico generale in scala 1:1000;
 - c) planimetria dell'oggetto in concessione, contenente l'indicazione delle aree, in scala 1:500;
 - d) piante dei vari livelli delle opere esistenti e degli interventi da farsi, in scala 1:100;
 - e) tutti i prospetti delle opere esistenti e degli interventi da farsi, in scala 1:100;

re~,**

COMUNE DI VIBO VALENTIA



- f) almeno due sezioni delle opere esistenti e degli interventi da farsi, riportanti anche l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse, in scala 1:100
4. Documentazione fotografica dei luoghi;
 5. Visura catastale degli immobili oggetto della richiesta, se trattasi di pertinenze demaniali.
 6. Certificato anagrafico rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con dicitura antimafia non superiore a tre mesi, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente:
 - a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo 11, sezione 11, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore ed agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza ed agli imprenditori o società consorziate;
 - c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
 - d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.

L'Istanza di permesso a costruire comunale dovrà contenere tutte le informazioni richieste per essere esaminata dal settore Pianificazione Territoriale Urbanistica Comunale, che nel rispetto delle norme dettate dal proprio statuto, oltre a quelle nazionali e regionali e conformi alle presenti norme, esprimerà il proprio parere.

COMUNE DI VIBO VALENTIA



Comune di Vibo Valentia

In caso di difformità tra l'istanza di concessione e le presenti norme sarà dettagliato il parere negativo.

La richiesta di permesso a costruire comunale potrà essere presentata soltanto se corredata da specifica relazione e documentazione di adeguamento alle presenti norme.

L'istanza di permesso a costruire indirizzata al Dirigente del Settore 8 - Urbanistica, secondo le norme e le modalità previste nello Statuto del Comune di Vibo Valentia e le semplificazioni amministrative introdotte dalla normativa vigente dovrà contenere oltre agli elaborati previsti dall'art. 7 del Regolamento Edilizio allegato P.R.G. vigente - variante Karrer, la seguente documentazione:

1. Concessione demaniale dell'area ed eventuale titolo di proprietà di aree non demaniali;
2. Autorizzazione sanitaria ed agibilità dei locali;
3. Planimetria catastale estesa con un raggio di m. 200, con l'esatta ubicazione dell'area relativa alla concessione demaniale;
4. Planimetria d'insieme scala 1: 200 con esatta indicazione delle quote e dei profili del terreno prima e dopo gli interventi, la destinazione d'uso delle varie aree e le opere da realizzare di qualsiasi tipo e consistenza; dovrà contenere inoltre l'indicazione della vegetazione esistente e di progetto, l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria (rete fognante, e/o sistema di depurazione, rete idrica, rete elettrica etc..) necessarie per il nuovo carico urbanistico che deriverà dall'intervento sulla base di un progetto sul quale dovrà essere apposto il visto dello U.T.C.; tali opere saranno a totale carico del richiedente il permesso a costruire;
5. Relazione dettagliata dei materiali che s'intende utilizzare;
6. documentazione fotografica che consenta di valutare lo stato dei luoghi prima dell'intervento;
7. Programma d'adeguamento, non superiore a cinque stagioni;
8. Contributo di cui gli art 5 e 6 L. 10/77

In caso di rinnovo che preveda migliorie, ampliamenti e/o modifiche che variassero, anche parzialmente, i permessi a costruire Comunali saranno allegati i documenti richiesti dalla istanza tipo, per la parte da variare.

Negli interventi di una nuova costruzione, adeguamento, ampliamento e/o demolizione e ricostruzione, dovrà essere sempre garantita la fascia minima di m. 5,00 dal bagnasciuga che è riservata esclusivamente al libero transito sulla quale è vietata la sosta prolungata ed ogni tipo d'ingombro.

Dovrà rispettarsi un distacco minimo, tra due diverse concessioni ad uso balneare, pari a ml. 50,00.

COMUNE DI VIBO VALENTIA



Comune di Vibo Valentia

In tutti gli interventi dovrà essere garantito il rispetto delle dimensioni minime previste dalle norme igienico sanitarie e di sicurezza.

Il concessionario dovrà inoltre farsi carico della pulizia degli accessi a mare pertinenti alla propria struttura mediante convenzione con l'Amministrazione comunale.

I manufatti debbono inserirsi perfettamente nell'ambiente circostante, mantenere inalterato lo stato e l'immagine dei luoghi senza che l'intervento proposto possa alterare le preesistenze paesaggistiche ed essere dotati di adeguati parcheggi.

Sono consentiti, previa autorizzazione, i servizi mobili di distribuzione, di approvvigionamento (distribuzione bevande, gelati, etc.), l'installazione provvisoria di impianti mobili per attività ricreative (giostrine etc.), essi dovranno essere però rimossi dalla loro collocazione a fine stagione.

Per tutti gli impianti dovrà essere stipulata apposita convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed i privati nella quale si stabiliranno la durata dell'utilizzabilità, le caratteristiche degli usi e delle morfologie e gli impegni che dovrà assumere il concessionario.

Nel caso di concessione stagionale è fatto l'obbligo al concessionario di provvedere all'arretramento nel periodo invernale allo scopo di salvaguardarle dalle opere di erosione proprie dell'attività del mare.

Le strutture degli stabilimenti balneari, possono permanere per l'intero anno, escludendosi, comunque, ogni ipotesi di intervento finanziario a carico della pubblica amministrazione in conseguenza di danni provocati da calamità naturali.

Per quanto non dettagliatamente regolamentato nelle presenti Norme Tecniche, si rimanda agli allegati elaborati progettuali, alla normativa ivi citata e vigente (L. R. 17/2005, PIR ecc.).